

Dott. Francesco Ferri de Lazara
Dott. Enrico Grigolin
Avv. Filippo Lo Presti

Avv. Vincenza Valeria Cicero

Dott.ssa Hillary Romanato
Avv. Silvia Segato
Dott.ssa Francesca Sturba
Avv. Giulia Bassanini
Dott.ssa Giulia Veronese
Dott.ssa Alessia Segliani
Avv. Elisa Mardegan
Avv. Ilaria Manin
Avv. Gianmarco Sarto
Dott. Nicola Cantarello
Rag. Monica Massironi

Padova, 10 dicembre 2024
Spett.li
Sig.ri Clienti

OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 9/2024

LA RIAPERTURA DEL CPB E LA LETTERA “INCRIMINATA” DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Gentili Clienti,
come noto, il DL n. 167/2024 ha riaperto **fino al 12/12/2024** i termini entro i quali i soggetti ISA possono manifestare l’adesione al CPB 2024-2025.

Con l’intento di “invogliare” i contribuenti a aderire alla proposta di CPB l’Agenzia delle Entrate ha inviato una **lettera tramite PEC a 700.000 contribuenti contenete una “presunta” anomalia della propria situazione reddituale**, di seguito riportata.

Gentile contribuente,
ogni anno l’Agenzia, sulla base dei continui aggiornamenti delle informazioni che confluiscono nelle banche dati che costituiscono il proprio patrimonio informativo, individua casi anomali che, dopo ulteriori approfondimenti, sono selezionati per le attività di controllo.
In tale contesto è stato rilevato che la sua dichiarazione per l’anno 2023 indica un reddito derivante da attività d’impresa inferiore a quello dei dipendenti che lavorano nello stesso settore economico¹.
Questo aspetto, in assenza di giustificazioni oggettive, può essere considerato anomalo.
Al riguardo è utile ricordare che per rendere il reddito coerente con il valore minimo di settore:

- può ancora integrare i redditi dichiarati per il periodo d’imposta 2023;
- per gli anni d’imposta 2024 e 2025 può aderire, entro il prossimo 12 dicembre 2024, al Concordato preventivo biennale (CPB). In tal caso può anche avvalersi, entro il 31 marzo 2025, del ravvedimento per ciascuna delle annualità dal 2018 al 2022².

Cordiali saluti

IL DIRETTORE CENTRALE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Salvatore Cortese

Tale iniziativa ha “scatenato” una serie di perplessità in merito alla selezione dei destinatari della missiva. Recentemente la stessa Agenzia è intervenuta evidenziando che la comunicazione:

- ha un **valore puramente informativo**;
- **non anticipa un’attività di controllo**;
- **non richiede al contribuente di fornire un riscontro all’ufficio**.

IN SINTESI

Attività da svolgere

Non occorre fare nulla. La comunicazione ricevuta ha un valore puramente informativo, non anticipa un’attività di controllo e non richiede di attivarsi per fornire un riscontro all’Agenzia delle Entrate.

Obiettivo dell’informativa

In un’ottica di trasparenza e per far conoscere gli strumenti introdotti dal Legislatore, l’Agenzia delle Entrate condivide preventivamente i dati di cui dispone. L’intento dell’informativa è **richiamare l’attenzione sulla possibilità di verificare** quanto dichiarato e **consentire la correzione** in autonomia di eventuali errori.

Presenza di anomalie nella dichiarazione

Nel caso in cui, dopo aver ricevuto la comunicazione, si riscontra un’anomalia nella dichiarazione, il sistema tributario mette a disposizione **diverse possibilità**, a cominciare dal **ravvedimento operoso** che, dopo la recente riforma del sistema sanzionatorio, consente di beneficiare di sanzioni più favorevoli rispetto al passato.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti,

Cordiali Saluti

